BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno III Mogadiscio, 20 Dicembre 1952 Supplemento N. 1 al N. 12

DEGLI AFFARI ESTERI

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1952

DECRETI:

DECRETO N. 173 rep. del 18 novembre 1952: Concessione alla Ditta Virtuani e Vitali dell'esercizio di due traghetti sul fiume Giuba 607

DECRETO N. 174 rep. del 28 giugno 1952: Riconoscimento al Sig. Kassamalli Remtulla Kassim della libera disponibilità di un'area edilizia in Merca 607

DECRETO N. 175 rep. del 27 settembre 1952: Istituzione della Scuola Avviamento Professionale italiana a tipo commerciale . . . 609

DECRETO N. 176 rep. del 15 ottobre 1952: Concessione di area demaniale a scopo edilizio, in Mogadiscio, al Sig. Lipari Giuseppe . 609

DECRETO N. 177 rep. del 15 ottobre 1952: Concessione di area demaniale a scopo edilizio, in Mogadiscio, al Sig. Gelani Scerif Imachei 610

DECRETO N. 178 rep. del 15 ottobre 1952: Concessione di area demaniale a scopo edilizio, in Mogadiscio, al Sig. Giuseppe Aliquò . 611

DECRETO N. 179 rep. del 29 novembre 1952: Ordinamento della Scuola per Levatrici 612

DECRETO N. 180 rep. del 29 novembre 1952: Istituzione del « Corso per Assistenti Sanitari Sociali » 616

DECRETO N. 181 rep. del 29 novembre 1952: Istituzione della « Scuola Sanitaria Inferiore » 619

Mogadiscio - Stamperia A.F.I.S. - 1952 - 2532 - 550

DECRETO N. 182 rep. del 29 novembre 1952: Istituzione di « Scuole per Infermieri » 623

DECRETO N. 183 rep. del 29 novembre 1952: Istituzione di un « Corso per tecnici di Laboratorio » 626

DECRETO N. 184 rep. del 2 novembre 1952: Temporanea assegnazione in servizio presso l'Ufficio del P. M. del V. Giudice dr. Carlo Prisco 628

DECRETO N. 185 rep. del 15 ottobre 1952: Concessione di una area demaniale, a scopo edilizio, in Mogadiscio, alla Ditta Ahmed Hagi Ali Muragi 628

DECRETO N. 186 rep. del 29 novembre 1952: Istituzione di Uffici del Lavoro a Bender Cassim, Candala e Alula 629

DECRETO N. 187 rep. del 26 novembre 1952: Riconferma in carica dei membri autoctoni del Consiglio di Sanità 630

DECRETO N. 188 rep. del 13 dicembre 1952: Visita di revisione degli autoveicoli e rimorchi 631

PARTE SECONDA

Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.): Convocazione Assemblea generale ordinaria 633

Società Agricoltori Giuba (S. A. G.): Convocazione Assemblea Straordinaria 633

Cooperativa Agricola fra autoctoni « Unione di Maghei »: Estratto atto costitutivo 634

S. A. Pescherie Alula G. Caramelli: Estratto verbale Assemblea Ordinaria e Straodinaria 634

Unione Cooperativa di Consumo — Villabruzzi: Estratto atto costitutivo 635

Società « La Migiurtina s. r. l. »: Estratto atto costitutivo . . . 635

Ufficio del Giudice della Somalia: Decreto di dichiarazione della chiusura del fallimento Jeraci Cosimo 635

Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni: N. 5 Avvisi ad Opponendum 635

PARTE PRIMA

DECRETO N. 173 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 rep. del 22 luglio 1950;

RICONOSCIUTA l'opportunità e la convenienza d'affidare ad Impresa privata l'esercizio dei due traghetti esistenti sul fiume Giuba a Bangheni e a Gobuen, di proprietà dell'Amministrazione;

VISTO il disciplinare in data 8 novembre 1952, con il quale viene concesso alla ditta Virtuani e Vitali l'esercizio dei due traghetti di cui sopra;

DECRETA:

E' approvato il disciplinare, in data 8 novembre 1952, allegato al presente decreto, con il quale viene accordato in concessione alla Ditta Virtuani e Vitali l'esercizio di due traghetti, di proprietà dell'Amministrazione sul fiume Giuba in località Bangheni e Gobuen.

Mogadiscio, li 18 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 903 del R. D.
25 novembre 1952.

DECRETO N. 174 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'articolo 2 dell'Ordinanza n. 47 di rep. del 22 luglio 1950;

VISTA la domanda presentata in data 3 marzo 1952 dal Sig. Kassamalli Remtulla Kassim coerede e procuratore degli eredi di Remtulla Kassim, tendente ad ottenere la libera disponibilità di un terreno sito in Merca, della superficie di mq. 282, concesso al Sig. Gioacchino Mancini con d. g. n. 7246 del 24 gennaio 1929;

VISTA la copia conforme del disciplinare di concessione edilizia rilasciato dal Regio Residente di Merca il 13 gennaio 1929, e la copia conforme del d. g. di concessione edilizia n. 7246 del 24 gennaio 1929 a favore del Sig. Gioacchino Mancini di un appezzamento di terreno di mq. 282, di presunta proprietà demaniale sito in Merca;

VISTO l'atto di cessione fra la Signora Maria Angela Di Maria fu Mario vedova Mancini e il Sig. Mohamed Remtulla, procuratore di Remtulla Kassim, stipulato addì 8 giugno 1934 dinanzi il Residente di Merca ed iscritto al n. 9 di repertorio;

VISTA la lettera del Regio Commissario del Basso Uebi Scebeli n. 3053/5/A del 14 luglio 1934, relativa alla autorizzazione governatoriale per il passaggio della concessione edilizia da eredi del fu Gioacchino Mancini a Remtulla Kassim;

VISTO l'atto di procura generale degli eredi del fu Remtulla Kassim a favore di Kassamalli Remtulla Kassim, stipulato dinanzi il Residente di Merca addì 2 gennaio 1952;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938 n. 380;

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum, pubblicato sul Bollettino Ufficiale al n. 4 del 1° aprile 1952 non è stata fatta alcuna opposizione circa la concessione della libera disponibilità dell'area richiesta;

VISTO il certificato igienico-sanitario rilasciato dal Residente di Merca addì 4 marzo 1952, relativo al fabbricato costruito sul predetto appezzamento di terreno;

CONSIDERATO che possono ritenersi adempiuti gli obblighi normalmente imposti per le concessioni edilizie date in base al citato Ordinamento Fondiario;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni

DECRETA:

E' riconosciuta al Sig. Kassamalli Remtulla Kassim, nella qualità di coerede e procuratore degli eredi del defunto Remtulla Kassim, la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 282 in Merca, situata nel tratto che intercede fra la piazza principale a Nord e le strade pubbliche a Est, Ovest e Sud — come delimitata dall'annesso schizzo planimetrico vistato dal Residente di Merca — e su cui è stato costruito un fabbricato in muratura.

Mogadiscio, li 28 giugno 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

Visto e registrato al n. 616 del R. D.
30 giugno 1952.

DECRETO N. 175 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTA la necessità di istituire una scuola di Avviamento Professionale a tipo Commerciale;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita a Mogadiscio una Scuola di Avviamento Professionale italiana a tipo commerciale.

Art. 2.

Per la Scuola suddetta si applicano le norme vigenti nelle Scuole Italiane dello stesso tipo.

Art. 3.

Le spese relative al funzionamento della scuola graveranno sull'art. 67 ed i compensi straordinari agli insegnanti sull'art. 67 bis del bilancio dell'esercizio finanziario 1952-53 e sui corrispondenti articoli dei bilanci degli esercizi finanziari successivi.

Mogadiscio, li 27 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

Visto e registrato al n. 838 del R. D.
4 ottobre 1952.

DECRETO N. 176 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la domanda in data 12 dicembre 1951 dell'Ing. Emilio Lino, procuratore del Sig. Lipari Giuseppe, intesa ad ottenere in concessione edilizia un

appezzamento di terreno demaniale in Mogadiscio, sul prolungamento di via Roma, della superficie di mq. 285,30, per costruirvi un fabbricato ad uso di abitazione;

CONSIDERATO che il relativo progetto di costruzione è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale nella 114ª seduta del 14 ottobre 1944;

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 2 del 1° febbraio 1952 ed affisso all'Albo Municipale, non è stata fatta opposizione circa la concessione dell'area richiesta;

VISTA la bolletta dell'Ufficio Tasse sugli Affari n. 666 del 27 marzo 1952, attestante l'avvenuto pagamento di So. 855,60, prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno in questione;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 5 settembre 1952, e lo schizzo planimetrico che lo integra;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938 n. 380;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a scopo edilizio a favore del Sig. Lipari Giuseppe, dell'area demaniale di mq. 285,30 sita in Mogadiscio, sul prolungamento di via Roma, come delimitata nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato l'atto in data 5 settembre 1952, stipulato fra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni ed il Sig. Lipari Giuseppe, che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 15 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

Visto e registrato al n. 874 del R. D.
5 novembre 1925.

DECRETO N. 177 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la domanda in data 21 agosto 1951 del Sig. Gelani Scerif Imanchei, intesa ad ottenere in concessione edilizia un appezzamento di terreno

demaniale in Mogadiscio, tra via Roma e via Locatelli, della superficie di mq. 921,10 per costruirvi un fabbricato ad uso abitazione;

CONSIDERATO che il relativo progetto di costruzione è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale nella 170ª seduta del 1° febbraio 1952;

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 3 del 1° marzo 1952, ed affisso all'Albo Municipale non è stata fatta alcuna opposizione circa la concessione dell'area richiesta;

VISTA la bolletta dell'Ufficio Tasse sugli Aaffari n. 835 del 7 maggio 1952, attestante l'avvenuto pagamento di So. 3684,40 prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno in questione;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 17 settembre 1952 e lo schizzo planimetrico che lo integra;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938 n. 380;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a scopo edilizio a favore del Sig. Gelani Scerif Imanchei, dell'area demaniale di mq. 921,10 sita in Mogadiscio, tra via Roma e via Locatelli, come delineata nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato l'atto in data 17 settembre 1952, stipulato tra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni e il Sig. Gelani Scerif Imanchei, che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 15 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

Visto e registrato al n. 875 del R. D.
5 novembre 1952.

DECRETO N. 178 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la domanda in data 29 maggio 1951 del Sig. Geom. Giuseppe Aliquò, intesa ad ottenere in concessione edilizia un appezzamento di terreno demaniale in Mogadiscio, via Trevis, della superficie di mq. 3050,20 per costruirvi un fabbricato ad uso di abitazione;

CONSIDERATO che il relativo progetto di costruzione è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale nella 173ª seduta del 13 giugno 1952;

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 4 del 1° aprile 1952 ed affisso all'Albo Municipale, non è stata fatta opposizione circa la concessione dell'area richiesta;

VISTA la bolletta dell'Ufficio Tasse sugli Affari n. 653 del 21 marzo 1952, attestante l'avvenuto pagamento di So. 30.000 (trentamila) prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno in questione e delle opere murarie ivi esistenti;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 5 settembre 1952 e lo schizzo planimetrico che lo integra;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938 n. 380;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a scopo edilizio a favore del Sig. Geom. Giuseppe Aliquò, dell'area demaniale di mq. 3050,20, sita in Mogadiscio, Via Trevis, come delimitata nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato l'atto in data 5 settembre 1952, stipulato fra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni e il Sig. Geom. Giuseppe Aliquò, che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 15 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

Visto e registrato al n. 873 del R. D.
5 novembre 1952.

DECRETO N. 179 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il Decreto n. 163 in data 23 dicembre 1951 che istituisce la Scuola per Levatrici e ne approva l'Ordinamento;

RITENUTA la necessità di modificare tale Ordinamento, sulla base delle esperienze acquisite nel primo anno del funzionamento della Scuola, ed allo scopo di inquadrarne l'attività nel programma complessivo di sviluppo dell'istruzione professionale, predisposto dal competente Ufficio Sanità;

SENTITO il parere del Consiglio di Sanità;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'unito « Ordinamento della Scuola per Levatrici ».

Art. 2.

L'art. 2 del Decreto n. 163 del 23 dicembre 1951 è abrogato.

Art. 3.

Le spese relative faranno carico sul Cap. 63 del corrente esercizio ed ai corripondenti capitoli per gli esercizi venturi;

Mogadiscio, li 29 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 912 del R. D.
4 dicembre 1952

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

ORDINAMENTO DELLA « SCUOLA PER LEVATRICI »

Art. 1.

La « Scuola per Levatrici » ha sede in Mogadiscio, presso l'Ospedale G. De Martino. Ad essa è preposto il Capo Reparto ostetrica e ginecologia dell'Ospedale stesso.

Art. 2.

La Scuola comprende due corsi annuali, i quali hanno la durata di nove mesi ciascuno, seguiti da tre mesi di vacanza. Normalmente i corsi hanno inizio nei primi di gennaio.

Ad ogni corso non possono essere ammesse più di 15 allieve.

Art. 3.

Sono ammesse alla Scuola le candidate che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) — età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

b) — sana e robusta costituzione e immunità da imperfezioni o malattie che possano ostacolare l'esercizio della professione di levatrice.

c) — buona condotta morale.

Art. 4.

Le candidate all'atto della ammissione alla scuola, dovranno superare un esame di cultura generale e di idoneità.

La Commissione esaminatrice, il cui giudizio è inappellabile e definitivo, è composta dall'Ispettore della Sanità — Presidente — e da due altri membri possibilmente medici.

Art. 5.

Le allieve ammesse alla Scuola per Levatrici, hanno l'obbligo di prestare servizio al Reparto Maternità. Per ogni giorno di effettivo servizio, verrà ad esse corrisposto un compenso di So. 2,50, semprechè esse non siano già dipendenti dell'A.F.I.S., nel qual caso continueranno a percepire l'assegno inerente al grado rivestito.

Art. 6.

Le allieve debbono superare a,lla fine di ogni corso annuale, un esame sul programma di insegnamento svolto nell'anno.

Alla fine del secondo corso, le allieve dichiarate idonee, conseguiranno il diploma di levatrice.

La Commissione esaminatrice, il cui giudizio è inappellabile e definitivo, è composta dall'Ispettore della Sanità — Presidente — dal Direttore della Scuola per levatrici e da un sanitario designato dal Capo Ufficio Sanità.

Art. 7.

Le allieve che non abbiano superato l'esame annuale al termine del primo corso, sono escluse dalla scuola. E' tuttavia in facoltà della Commissione esaminatrice di proporre che esse ripetano il corso fermo restando il limite di cui all'art. 2, 1° capv.

Le allieve che non abbiano superato l'esame finale al termine del secondo corso, potranno — a giudizio della Commissione esaminatrice — essere ammesse a ripetere il corso, fermo restando il limite di cui all'art. 2 1° capv.

Art. 8.

Il programma di insegnamento della Scuola per Levatrici, comprende:

1°) Nel primo anno.

a) — nozioni generali di fisiologia, patologia generale e igiene, con speciale riguardo alla maternità;
b) — anatomia e fisiologia del bacino femminile e dei suoi vari apparati;
c) — anatomia e fisiologia della riproduzione;
d) — gravidanza, parto e puerperio normali;
e) — insegnamento clinico al letto delle puerpere;
f) — doveri della levatrice.

2°) **Nel secondo anno.**

a) — parti distoici e loro classificazione;
b) — gravidanza, parto, puerperio ed allattamento patologici;
c) — profilassi delle malattie infettanti il neonato con speciale riguardo alla blenorragia e sifilide (baliatico) e nozioni generali di eugenetica e puericoltura;
d) — manovre operatorie consentite alla levatrice e pronto soccorso ostetrico;
e) — assistenza al puerperio patologico e preparazione per atti operativi;
f) — fasciatura e somministrazione di farmaci.

L'insegnamento ha carattere teorico e pratico, ma sempre ampiamente dimostrativo.

Art. 9.

L'incarico dell'insegnamento ha normalmente la durata di un anno e viene conferito all'Amministratore, su proposta del Direttore del Corso, sentito il parere dell'Ispettore della Sanità.

Art. 10.

Le lezioni si svolgeranno secondo gli orari che verranno stabiliti dall'Ispettore della Sanità, su proposta del Direttore della Scuola.

Le lezioni settimanali non potranno superare il numero di 12 nè essere inferiori a 10.

Gli insegnanti sono tenuti alla compilazione di dispense riassuntive mese per mese. Dette dispense saranno consegnate al Direttore del Corso che provvederà alla loro riproduzione e distribuzione agli allievi.

Art. 11.

Gli insegnanti vengono retribuiti nella misura di So. 12 per ogni ora effettiva di lezione.

Al Direttore del Corso può essere conferito l'incarico dell'insegnamento per un numero di ore settimanali non superiore a due.

Ai componenti della Commissione di esami, di cui al precedente art. 6, è attribuito un compenso di So. 5 per ogni allievo esaminato.

Art. 12.

La data di inizio e di chiusura di ogni corso annuale, sarà stabilita con provvedimento del Capo Ufficio Sanità.

Art. 13.

La sopraintendenza tecnica e disciplinare della Scuola è devoluta all'Ispettore della Sanità.

Mogadiscio, li 26 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO N. 180 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di istituire il Corso per Assistenti Sanitari Sociali, per la formazione di un nucleo di personale sanitario autoctono tecnicamente preparato alla lotta contro le malattie sociali ed alla diffusione delle norme di igiene e profilassi;

SENTITO il parere del Consiglio di Sanità, istituito con Ordinanza n. 12 del 30 giugno 1951;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950, che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito un « Corso per Assistenti Sanitari Sociali » con sede (non esclusiva) presso il Dispensario Antitubercolare e gli Ospedali di Mogadiscio.

Art. 2.

E' approvato l'unito Ordinamento del Corso per Assistenti Sanitari Sociali, che disciplina il funzionamento del corso stesso.

Art. 3.

Le spese relative faranno carico sul Cap. 63 dell'Es. Fin. 1952-53 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi venturi.

Mogadiscio, li 29 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 913 del R. D.
4 dicembre 1952.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

ORDINAMENTO DEL CORSO PER ASISTENTI SANITARI SOCIALI

Atr. 1.

Il Corso per Assistenti Sanitari Sociali ha sede (non esclusiva) presso il Dispensario Antitubercolare e gli Ospedali di Mogadiscio.

Ad esso è preposto il Sanitario dirigente i servizi della medicina sociale.

Atr. 2.

Il corso per Assistenti Sanitari Sociali è annuale, esso inizia ai primi di gennaio e termina ai primi di ottobre.

Ad ogni corso annuale non possono essere ammessi più di 15 allievi.

Art. 3.

Possono essere ammessi al corso per Assistenti Sanitari Sociali gli infermieri e le infermiere, con almeno due anni di effettivo servizio, di età non superiore ai 30 anni, e che posseggano i necessari requisiti fisici e morali.

L'ammissione al corso è in ogni caso subordinata al superamento di un esame generale di cultura, di idoneità e di generica preparazione sanitaria. Tale esame sarà sostenuto dinanzi ad una Commissione esaminatrice composta: dall'Ispettore della Sanità — Presidente — dal Dirigente i servizi della medicina sociale, e dal Direttore dell'Ospedale Lazzaretto, a Mogadiscio; dall'Ispettore della Sanità — Presidente — dal Medico Regionale e da un terzo membro possibilmente medico, nelle altre sedi di Commissariato.

Art. 4.

Gli allievi ammessi a frequentare il Corso per Assistenti Sanitari Sociali presteranno servizio presso il Dispensario Antitubercolare presso il Lazzaretto, presso il Reparto Maternità e presso il Reparto Pediatria dell'Ospedale De Martino, secondo turni che saranno stabiliti dall'Ispettore della Sanità, su proposta del Direttore del Corso.

Art. 5.

Le lezioni teoriche (da 10 a 12 per settimana) avranno luogo preferibilmente nel pomeriggio, secondo un orario che sarà proposto dal Direttore del Corso e approvato dall'Ufficio Sanità.

Le lezioni verteranno sulle seguenti materie:

1) Lotta antitubercolare
2) Lotta antimalarica
3) Alimentazione e nutrizione
4) Assistenza alla madre e al fanciullo
5) Igiene e Profilassi
6) Nozioni generali di medicina sociale.

Art. 6.

L'incarico dell'insegnamento è conferito dall'Amministratre, su proposta del Direttore del Corso, sentito il parere dell'Ispettore della Sanità.

Gli insegnanti sono tenuti a compilare, mese per mese, dispense riassuntive, da distribuirsi ai singoli allievi, a cura della Direzione del Corso.

Agli insegnanti viene attribuito un compenso di So. 12 per ogni ora effettiva di insegnameto.

Al Direttore del Corso può essere conferito l'incarico dell'insegnamento per un numero di ore settimanali non superiore a 2.

Art. 7.

Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato con diligenza e profitto il corso stesso, saranno ammessi a sostenere un esame finale, dinanzi ad una Commissione composta: dall'Ispettore della Sanità — Presidente — dal Direttore del Corso e dal Direttore dell'Ospedale Lazzaretto. Il giudizio della Commissione è inappellabile e definitivo e gli allievi che avranno superato l'esame finale, riceveranno un attestato di frequenza al corso.

Ai componenti della Commissione di esami, di cui al presente articolo, spetta un compenso di So. 5 per ogni allievo esaminato.

Art. 8.

E' in facoltà dell'Ufficio Sanità, di sospendere i corsi, che, per il troppo limitato numero di allievi o per altre ragioni tecniche, non diano garanzia di soddisfacenti risultati.

Art. 9.

E' devoluta all'Ispettore della Sanità la sovraintendenza sul regolare svolgimento dei corsi, e l'approvazione dei programmi di insegnamento.

Mogadiscio, li 26 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO N. 181 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il Decreto n. 115 in data 14 settembre 1951, col quale è stata istituita la Scuola per Assistenti Sanitari, e approvato il relativo Ordinamento;

VISTO il Decreto n. 44 in data 5 marzo 1952, che modifica il Regolamento della Scuola predetta;

CONSIDERATA la neccessità di modificare la denominazione della Scuola per Assistenti Sanitari ed il relativo Regolamento, sulla base delle esperienze acquisite nel primo anno di funzionamento, ed allo scopo di inquadrarne l'attività nel programma complessivo di sviluppo della istruzione professionale sanitaria, predisposto dal competente Ufficio Sanità;

SENTITO il parere del Consiglio di Sanità, istituito con Ordinanza n. 12 del 30 giugno 1951;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita in Mogadiscio, presso l'Ospedale De Martino, una Scuola professionale per infermieri autoctoni, denominata « Scuola Sanitaria Inferiore », allo scopo di migliorare la preparazione tecnica e culturale del personale sanitario ausiliario e metterlo in grado di assolvere il proprio compito con competenza e senso di responsabilità anche nei posti di medicazione, negli ambulatori e nelle piccole infermerie isolate.

Art. 2.

E' approvato l'annesso Regolamento, che disciplina il funzionamento della predetta scuola.

Art. 3.

I corsi della « Scuola Sanitaria Inferiore » avranno inizio col 1° gennaio 1953.

Art. 4.

I Decreti n. 115 e n. 44 citati nelle premesse, cessano di aver vigore con la chiusura del primo corso e l'espletamento dei relativi esami di profitto.

Art. 5.

Le spese relative faranno carico al Cap. 63 dell'Es. Fin. corrente, ed ai corrispondenti articoli per gli esercizi venturi.

Mogadiscio, li 29 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 911 del R. D.
4 dicembre 1952.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

REGOLAMENTO DELLA « SCUOLA SANITARIA INFERIORE »

Art. 1.

La Scuola Sanitaria Inferiore ha sede in Mogadiscio, nei locali dell'Ospedale G. De Martino.

Alla Direzione della Scuola è preposto il Direttore di detto Ospedale.

Art. 2.

La Scuola è biennale ed è suddivisa in due corsi, della durata di circa 9 mesi ciascuno, seguiti da 3 mesi di vacanze.

I corsi hanno inizio ai primi di gennnaio e terminano ai primi di ottobre di ogni anno.

Art. 3.

L'ammissione alla scuola è concessa, su domanda, a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. — diploma di infermiere, con almeno due anni di servizio effettivo;
2. — rapporto informativo favorevole del sanitario alle cui dipendenze hanno prestato servizio:

e che conseguano l'idoneità in un esame di preparazione generale, dinanzi ad una Commissione composta: a) **A Mogadiscio:** dall'Ispettore della Sanità — Presidente — dal Direttore dell'Ospedale De Martino, e da un terzo medico designato dall'Ufficio Sanità; b) **Nelle altre sedi di Commissariato:** dall'Ispettore della Sanità — Presidente — dal Medico Regionale, e da un altro medico oppure dal Residente, territorialmente competente.

Art. 4.

I corsi consistono in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, le quali potranno aver luogo anche presso altri stabilimenti sanitari, diversi dall'Ospedale G. De Martino.

Le lezioni si svolgono di regola nel pomeriggio, per un numero complessivo di ore settimanali non inferiore a 10 e non superiore a 12.

Le esercitazioni pratiche si svolgono nei vari reparti ospedalieri con gli orari e le modalità stabilite dal Direttore della Scuola e giusta intese da prendersi, ove necessario, con i Direttori degli altri Stabilimenti Sanitari.

Art. 5.

Le lezioni vertono sulle seguenti materie:

1°) **Primo anno.**

a) — Elementi di Anatomia umana;
b) — Elementi di Fisiologia e Patologia generale;
c) — Tecnica infermieristica e ospedaliera;
d) — Elementi di Igiene e Laboratorio;
e) — Elementi di Farmacologia e Terapia generale;
f) — Amministrazione, statistica e cultura generale.

2°) **Secondo anno.**

a) — Elementi di Patologia e Terapia medica;
b) — Elementi di Patologia e Terapia chirurgica;
c) — Elementi di Venereologia;
d) — Elementi di Pediatria e Ginecologia ostetrica;
e) — Specializzazioni, odontoiatria, oculistica, otorino, etc.;
f) — Igiene Pubblica, edilizia, veterinaria, cultura generale e tecnica ospedaliera.

Art. 6.

Le lezioni si svolgono secondo gli orari stabiliti dall'Ufficio Sanità, su proposta del Direttore della Scuola.

A cura dei singoli insegnanti saranno compilate opportune dispense per ogni materia.

Art. 7.

Il passaggio dal 1° al 2° corso avviene in base al risultato di esame sostenuto dinanzi ad una Commissione composta dall'Ispettore della Sanità — Presidente — dal Direttore della Scuola e dagli insegnanti delle materie del 1° corso.

Detti esami consistono in una prova scritta, in prove orali su ciascuna materia ed in una esercitazione pratica.

Art. 8.

Al termine del 2° corso hanno luogo gli esami per il conferimento del diploma di « Assistente Sanitario di 2ª classe ». Essi sono tenuti dinanzi ad una Commissione nominata con decreto dell'Amministratore su proposta dellUfficio Sanità.

Art. 9.

Gli esami di diploma consistono in due prove scritte su temi di carattere tecnico-professionale prescelti dalla Commissione, ed in prove orali e pratiche su tutte le materie di insegnamento.

Art. 10.

La votazione nelle prove di esame viene attribuita in decimi. I candidati che per ogni prova di esame conseguono un voto non inferiore a 6 decimi, ottengono l'idoneità.

Art. 11.

Gli esami hanno luogo entro il mese di ottobre.

Il calendario degli esami viene stabilito dall'Ispettore della Sanità, su proposta del Direttore del Corso.

Art. 12.

I candidati respinti in non più di tre prove possono essere ammessi a ripetere il corso.

Non sono riammessi alla Scuola coloro che vengono respinti per due anni consecutivi.

Art. 13.

Gli insegnanti di materie mediche e veterinarie della Scuola devono essere forniti di laurea.

L'incarico per l'insegnamento, ha normalmente la durata di un anno, e viene conferito dall'Amministratore, su proposta dell'Ispettore della Sanità.

Art. 14.

Gli insegnanti vengono retribuiti nella misura di So. 12 per ogni ora effettiva di lezione. I membri della Commissione di esami vengono retribuiti nella misura di So. 5 per ogni allievo esaminato.

Gli insegnanti sono tenuti alla compilazione di dispense riassuntive mese per mese. Dette dispense saranno consegnate al Direttore della Scuola che provvederà alla loro riproduzione e distribuzione agli allievi.

Art. 15.

Al Direttore della Scuola può essere conferito l'incarico dell'insegamento per un numero di ore settimanali non superiore a due.

Art. 16.

La sopraintendenza tecnica e disciplinare della Scuola è esercitata dall'Ispettore della Sanità che approva i programmi di insegnamento nelle varie materie proposti dal Direttore della Scuola.

Mogadiscio, li 26 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO N. 182 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di istituire scuole destinate alla formazione di personale infermieristico autoctono, tecnicamente preparato;

CONSIDERATA la necessità di riordinare e disciplinare i corsi esistenti, nel quadro generale della riorganizzazione della istruzione professionale del personale sanitario ausiliario;

SENTITO il parere del Consiglio di Sanità;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950, che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

DECRETA:

Art. 1.

Sono istituite presso l'Ospedale G. De Martino in Mogadiscio e presso le sedi di medico regionale, scuole per la formazione del personale sanitario ausiliario, denominate « Scuole Infermieri ».

Art. 2.

E' approvato l'unito « Ordinamento delle Scuole Infermieri » che disciplina il funzionamento delle Scuole stesse.

Art. 3.

Le spese relative farano carico sul Cap. 63 dell'Esercizio Finanziario 1952-53 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi venturi.

Mogadiscio, li 29 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 910 del R. D.
4 dicembre 1952.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

ORDINAMENTO DELLE « SCUOLE INFERMIERI »

Art. 1.

Le Scuole Infermieri hanno sede presso l'Ospedale G. De Martino di Mogadiscio, e presso gli Ospedali Regionali nei capoluoghi di Commissariato. Ad esse sono rispettivamente preposti i Direttori dei singoli Ospedali.

Art. 2.

Le « Scuole Infermieri » sono annuali ed ogni corso ha inizio ai primi di gennaio e termina ai primi di ottobre.

Possono essere ammessi alle Scuole Infermieri:

— gli allievi infermieri e le allieve infermiere con almeno 6 mesi di effettivo servizio e con favorevole rapporto del medico da cui dipendono.

— i piantoni di sanità di ambo i sessi (escluso il personale giornaliero) con almeno due anni di effettivo servizio e con rapporto favorevole del medico da cui dipendono.

— le autoctone munite di diploma di levatrice.

— gli autoctoni appartenenti ai corpi armati, con l'autorizzazione dell'autorità da cui dipendono.

semprechè in possesso dei seguenti requisiti:

a) — età non inferiore ai 18 anni, nè superiore ai 30;

b) — incondizionata idoneità fisica, risultante da apposito certificato medico;

c) — buona condotta morale e civile.

Gli aspiranti all'ammissione alle Scuole Infermieri, dovranno, in ogni caso, superare un esame generale di cultura, di idoneità e di generica preparazione sanitaria. La Commissione esaminatrice, il cui giudizio è inappellabile e definitivo, è composta dall'Ispettore della Sanità — Presidente — e da due altri membri, possibilmente medici.

Art. 3.

Gli allievi delle scuole infermieri presteranno servizio presso gli Ospedali dove hanno sede le scuole, senza diritto ad alcun compenso speciale, salvo che si tratti di levatrici diplomate non dipendenti dell'A.F.I.S.; in tal caso soltanto verrà corrisposto un compenso di So. 2,50 per ogni giornata di effettivo servizio, fino alla concorrenza di un numero massimo di cinque allieve retribuite, per l'intero territorio.

Art. 4.

Le lezioni (da 10 a 12 per settimana) avranno carattere teorico-pratico e saranno integrate da frequenti esercitazioni. Il programma di insegnamento

viene stabilito, per tutte le scuole, dall'Ispettore della Sanità che approva anche gli orari di insegnamento.

Al termine di ciascun corso, gli allievi dovranno sostenere un esame dinanzi ad una Commissione composta: dall'Ispettore della Sanità — Presidente — dal Direttore del corso, e da un terzo membro possibilmente medico.

Il giudizio della Commissione è inappellabile e definitivo, ed agli allievi che avranno superato l'esame finale, verrà rilasciato il diploma di infermiere.

Gli allievi respinti potranno — a giudizio della Commissione esaminatrice — essere ammessi a ripetere il corso.

Art. 5.

L'incarico dell'insegnamento è conferito dall'Amministratore, su proposta dell'Ispettore della Sanità. Gli insegnanti sono tenuti a compilare, mese per mese, dispense riassuntive da distribuirsi, a cura della Direzione dei corsi, ai singoli allievi.

Agli insegnanti spetta un compenso forfettario annuale, nella misura sottoindicata:

a) — per le scuole dove l'insegnante è unico	So. 2.000
b) — per le scuole con due insegnanti	» 1.500 cad.
c) — per le scuole con più di due insegnanti	» 1.000 cad.

Detto compenso potrà essere frazionato, nel caso di sostituzione di insegnante, durante lo svolgimento del corso.

I componenti della Commissione di esami, di cui all'art. 4, sono retribuiti in ragione di So. 5 per ogni allievo esaminato.

Art. 6.

E' in facoltà dell'Ufficio Sanità di sospendere i corsi che, per il troppo limitato numero di allievi o per mancanza di idoneo personale insegnante, o per altre ragioni tecniche, non diano garanzia di siddisfacenti risultati.

Art. 7

Il numero massimo degli allievi o allieve da ammettere a ciascuna scuola, viene fissato anno per anno, dal Capo Ufficio Sanità.

Art. 8.

La sopraintendenza tecnica e disciplinare delle scuole, spetta all'Ispettore della Sanità.

Mogadiscio, li 26 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO N. 183 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di istituire un corso annuale per Tecnici di Laboratorio autoctoni, per la formazione di un ristretto numero di personale ausiliario tecnicamente preparato alle più elementari ricerche di laboratorio.

SENTITO il parere del Consiglio di Sanità, istituito con Ordinanza n. 12 del 30 giugno 1951;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore assente;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito un corso per Tecnici di Laboratorio per autoctoni, con sede presso il Laboratorio d'Igiene e Profilassi, in Mogadiscio.

Art. 2.

E' approvato l'unito « Ordinamento del Corso per Tecnici di Laboratorio », che disciplina il funzionamento del corso stesso.

Art. 3.

Le spese relative faranno carico al Cap. 63 dell'Esercizio Finanziario 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi venturi.

Mogadiscio, li 29 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 909 del R. D.
4 dicembre 1952.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

ORDINAMENTO DEL CORSO PER « TECNICI DI LABORATORIO »

Art. 1.

Il corso per Tecnici di Laboratorio ha sede presso il Laboratorio di Igiene e Profilassi (Sezione Micrografica) in Mogadiscio.

Ad esso è preposto il Direttore della Sezione Micrografica del Laboratorio stesso.

Art. 2.

Il corso Tecnici di Laboratorio è annuale: esso inizia ai primi di gennaio e termina ai primi di ottobre.

Ad ogni corso annuale non possono essere ammessi più di 4 allievi.

Art. 3.

Possono essere ammessi al corso per Tecnici di Laboratorio, gli infermieri autoctoni, con almeno due anni di effettivo servizio, di età non superiore ai 30 anni, e che posseggano i necessari requisiti fisici.

L'ammissione al corso è in ogni caso subordinata al superamento di un esame generale di cultura, di idoneità e di generica preparazione sanitaria. Tale esame sarà sostenuto dinanzi ad una Commissione esaminatrice composta: a) **A Mogadiscio** — dall'Ispettore della Sanità — Presidente — dal Direttore del Laboratorio d'Igiene e Profilassi, e da un terzo medico designato dall'Ufficio Sanità; b) **nelle altre sedi di Commissariato** — dall'Ispettore della Sanità — Presidente — dal medico regionale e da un terzo membro possibilmente medico.

Art. 4.

Le lezioni teoriche (da 5 a 6 per settimana), avranno luogo preferibilmente nel pomeriggio, secondo un orario che sarà proposto dal Direttore del Corso e approvato dallUfficio Sanità.

Art. 5.

Gli allievi ammessi a frequentare il corso per Tecnici di Laboratorio, presteranno servizio presso la Sezione Micrografica del Laboratorio d'Igiene e Profilassi.

Art. 6.

Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato con diligenza e profitto il corso stesso, saranno ammessi a sostenere un esame finale, dinanzi ad una Commissione composta: dall'Ispettore della Sanità — Presidente — dal Direttore del Corso e da un terzo medico.

Il giudizio della Commissione è inappellabile e definitivo e agli allievi che avranno superato l'esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso.

Art. 7.

L'incarico dell'insegnamento è affidato al Direttore del Laboratorio d'Igiene e Profilassi (Sezione Micrografica) il quale è tenuto a compilare mese per mese, dispense riassuntive, da distribuirsi ai singoli allievi.

Ad esso spetta un compenso forfettario mensile di So. 200.

Ai componenti della Commissione di esami di cui all'articolo precedente, spetta un compenso di So. 5 per ogni allievo esaminato.

Art. 8.

E' in facoltà dell'Ufficio Sanità di sospendere i corsi che, per il troppo limitato numero di allievi o per altre ragioni tecniche, non diano garanzia di soddisfacenti risultati.

Art. 9.

E' devoluta all'Ispettore della Sanità la sovraintendenza sul regolare svolgimento dei corsi e l'approvazione dei programmi di insegnamento.

Mogadiscio, li 26 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO N. 184 rep.

IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 53 del vigente Ordinamento Giudiziario della Somalia;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

RAVVISATA la ecessità — per urgenti esigenze di servizio — di assegnare temporaneamente in servizio presso l'Ufficio del Pubblico Ministero uno dei vice giudici;

DECRETA:

A decorrere dalla data del presente decreto il Dott. Carlo Prisco è assegnato temporaneamente in servizio presso l'Ufficio del Pubblico Ministero, con incarico di sostituto, pur continuando a coadiuvare il Giudice della Somalia nell'adempimento delle ue funzioni.

Mogadiscio, li 2 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO N. 185 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la domanda in data 25 ottobre 1951 della Ditta Ahmed Hagi Alì Muragi, intesa ad ottenere in concessione edilizia un appezzamento di terreno demaniale in Mogadiscio, sul prolungamento di via Roma, della superficie di mq. 267,70, per costruirvi un fabbricato ad uso di abitazione;

CONSIDERATO che il relativo progetto di costruzione è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale nella 114ª seduta del 14 ottobre 1944;

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 2 del 1° febbraio 1952 ed affisso all'Albo Municipale, non è stata fatta alcuna opposizione circa la concessione dell'area richieta;

VISTA la bolletta dell'Ufficio Tasse sugli Affari n. 637 del 31 marzo 1952, attestante l'avvenuto pagamento di So. 1338,50 prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno in questione;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 5 settembre 1952 e lo schizzo planimetrico che lo integra;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926 n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938 n. 380;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a scopo edilizio a favore della Ditta Ahmed Hagi Alì Muragi, dell'area demaniale di mq. 267,70 sita in Mogadiscio, sul prolungamento di via Roma — come delimitata nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato l'atto in data 5 settembre 1952, stipulato fra l'Amministrazione, rappresentata dal Capo Ufficio Lavori Pubblici Comunicazioni e la Ditta Ahmed Hagi Ali Muragi, che disciplina la concessione predetta.

Mogadiscio, li 15 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

DECRETO N. 186 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

VISTA l'Ordinanza n. 22 in data 23 novembre 1951, sulla istituzione presso la Residenza degli Uffici del Lavoro;

RITENUTA l'opportunità, ai sensi dell'Art. 1 della citata Ordinanza, di istituire l'Ufficio del Lavoro presso le Residenze di Bender Cassim, Candala ed Alula;

DECRETA:

A decorrere dal 1° dicembre 1952 è istituito l'Ufficio del Lavoro previsto dall'Ordinanza n. 22 del 23 novembre 1951, presso le eguenti Residenze:

BENDER CASSIM
CANDALA
ALULA

Mogadiscio, li 29 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 925 del R. D.
6 dicembre 1952.

DECRETO N. 187 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

VISTA la propria Ordinanza n. 12 in data 30 giugno 1951, che istituisce il Consiglio di Sanità della Somalia;

VISTO il Decreto n. 424301 del 13 luglio 1951, relativo alla nomina, per il periodo di un anno, dei membri autoctoni che fanno parte del detto Consiglio;

CONSIDERATO che l'incarico affidato ai membri medesimi, è scaduto il 31 luglio 1951;

CONSIDERATO che le personalità somale predette, hanno svolto in seno al Consiglio, opera assai apprezzata, per la conoscenza dei problemi sanitari, per il contributo apportato alla Organizzazione Sanitaria del Territorio e per lo zelo esplicato, e ritenuta la opportunità di riconfermarle in carica;

VISTO l'art 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950, che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore in caso di sua assenza;

DECRETA:

I membri autoctoni del Consiglio di Sanità.

— Hagi Mohamed Abdulle Dirir
— Abdulcadir Nur Omar

— Said Abukar Mohamed Hassan
— Scerif Ali Zen Mudir
— Mohamed Scek Ahmed Addò
— Geilani Malak Osman Ragò

sono riconfermati in carica per il periodo di un anno, a decorrere dal 1° agosto 1952.

Mogadiscio, li 26 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

Visto e registrato al n. 926 del R. D.
6 dicembre 1952.

DECRETO N. 188 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 di Rep. del 22 luglio 1950;

CONSIDERATA l'urgente ed assoluta necessità di procedere alla revisione di tutti gli autoveicoli e rimorchi immatricolati e circolanti nel Territorio dell'Amminstrazione Fiduciaria in Somalia;

DECRETA:

Art. 1.

Tutti i possessori di autoveicoli (autovetture, autocarri, trattrici stradali, motocarrozzette, motofurgoncini e simili) e rimorchi immatricolati, circolanti nel Territorio della Somalia sono tenuti a presentare gli autoveicoli stessi alla Commissione di Collaudo ,nel termine fissato dal successivo art. 3, per la prescritta visita di revisione.

Art. 2.

La Commissione incaricata delle operazioni è composta:

Capo Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni — Presidente

Un Ingegnere del Genio Civile — Membro

Il Capo dell'Autoparco Civile — Membro

Due Ufficiali designati dal Comando Corpo di Sicurezza della Somalia — Membri

Un esperto Somalo — Membro.

Art. 3.

Gli automezzi dovranno essere presentati in Mogadiscio per la visita nel Piazzale antistante l'Officina del Genio Civile, tutti i giorni lavorativi, dalle ore 15 alle ore 18, dal 15 gennaio a tutto il 28 febrbaio 1953.

Art. 4.

La Commissione, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà delegare uno o più dei suoi membri a recarsi in altre località del Territorio per effettuare le prescritte operazioni di revisione.

Art. 5.

Il diritto di collaudo è fissato in So. 10 (dieci) che sarà versato dagli interessati all'Ufficio Tasse sugli Affari prima della visita.

Art. 6.

I trasgressori alle disposizioni contenute nel presente Derceto saranno puniti nei modi di legge.

Mogadiscio, li 13 dicembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

PARTE SECONDA

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.), già convocata per il giorno 18 dicembre 1952, resta indetta in seconda convocazione per il giorno 8 gennaio 1953 alle ore 15,30 in Milano, presso la Sede della Società « LA CENTRALE » in Via Dante n. 4, per deliberare sullo stesso

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del Consiglio di Amministarazione e dei Sindaci;

2. — Bilancio e conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1952 e deliberazioni relative;

3. — Nomina di Consiglieri a complemento del Consiglio, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea come sopra convocata gli Azionisti inscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, e quelli avranno depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la Sede della Società al Villaggio Duca Abruzzi, in Somalia, oppure presso l'Ufficio di recapito della Società in Italia, a Genova. Via Petrarca, n. 2/12; o presso la Soc. An. Fiduciaria Finanziaria Italiana « S.A.F.F.I. » in Milano, Via Dante n. 4.

A norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale sono anche ammesse le deleghe per semplice lettera.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA — (S. A. G.)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli azionisti della Società per azioni « Agricoltori Giuba » sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria in prima convocazione per il giorno 18 gennaio 1953 alle ore 9 nella sede della Società in Chisimaio per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Proposta ed eventuale trasformazione della Società;
2. — Aggiornamento dello statuto sociale;
3. — Varie ed eventuali.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti inscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Qualora l'Assemblea in prima convocazione non risultasse in numero legale, resta fissata per la seconda convocazione il giorno 21 gennaio 1953 nello stesso luogo e alla tessa ora.

Chisimaio, li 12 dicembre 1952.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COOPERATIVA AGRICOLA FRA AUTOCTONI «UNIONE DI MAGHEI»

Con atto pubblico n. 7637 di Rep. in data 4-6-1952, registrato al n. 861 Atti Pubblici Vol. 2°, si è costituita la Società Cooperativa Agricola fra Autoctoni denominata « UNIONE DI MAGHEI » e con sede in Villabruzzi, avente per oggetto provvedere in cooperazione tra i propri soci al dissodamento, alla sistemazione irrigua ed alla messa a cultura di una zona di terreno di Ha. 500 circa sita in Agro di Villabruzzi.

Il Capitale Sociale, vario e illimitato, è composto di azioni sociali nominative del valore di So. 2 ciascuna.

La durata della Società è di anni otto e fino al 30 giugno 1960. L'Atto Costitutivo dello Statuto Sociale è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo Decreto 11 settembre 1952.

Mgadiscio, 28 novembre 1952.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

S. A. PESCHERIE ALULA G. CARAMELLI
Sede Alula — Capitale Sociale L. 10.000.000

Il 17 Ottobre 1952 si è tenuta in Genova, l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società nella quale sono state prese le seguenti deliberazioni:

1. — Modifiche allo statuto sociale.
2. — Riduzione del capitale sociale a So. 100.000.
3. — Approvazione del bilancio al 30 giugno 1952.

Attività	So. 1.144.194,19
Passività	» 1.401.441,26
Perdita esercizio	So. 257.247,07

Mogadiscio, li 11 dicembre 1952.

pp. S. A. PESCHERIE ALULA G. CARAMELLI
Caramelli Guido

UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO — VILLABRUZZI
Società a responsabilità limitata

Con Atto Pubblico n. 8408 di repertorio in data 30 Ottobre 1952 per rogito del sottoscritto, registrato a Mogadiscio al n. 344 Atti Pubblici Vol. 3° in data 3 novembre 1952, si è costituita l'intestata Società avente per oggetto di promuovere il miglioramento del tenore di vita dei proprio Soci mediante assistenza morale e finanziaria da provvedersi con fondi che saranno appositamente stanziati nel Bilancio alla chiusura delle gestioni.

Il Capitale Sociale è costituito per ora da n. 240 azioni da So. 10 ciascuna per un totale di So. 2.400 interamente versato.

La durata della Società è di anni dieci, prorogabile.

L'Atto Costitutivo e l'allegato Statuto è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo decreto in data 26 novembre 1952.

Mogadiscio, 26 novembre 1952.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
Luigi Ferrara

SOCIETA' « LA MIGIURTINA s. r. l. »

Sede in Roma - Capitale Lit. 500.0000 — Stabilimento in Candala (Somalia)

Con atto n. 33951 datato 4-8-1950, del Notaio Giuseppe Crispini residente in Roma, atto registrato al n. 1548 in data 7-8-1950, è stata costituita la Società « LA MIGIURTINA s. r. l. » avente per oggetto la Pesca e Conservazione dei Prodotti Ittici.

Detta Società è stata iscritta nel Registro delle Società della Somalia con decreto del Giudice, in data 27-11-1952.

p.p. LA MIGIURTINA
Lagorio Enrico

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Con decreto 26 novembre 1952, il Giudice della Somalia ha dichiarato la chiusura del fallimento di Jeraci Cosimo fu Ilario per ripartizione finale dell'attivo

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Luigi Arredi

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 20 gennaio 1952 il Sig. Guido Caramelli nella qualità di Amministratore della

S. A. Pescherie Alula « G. Caramelli » ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 800 sito in Alula come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 25 agosto 1952 il Sig. Hagi Hussen Osman ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 147 sito in Mogadscio, Piazza Casati come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione. Poichè in sede di delimitazione dell'area, la stessa è risultata di mq. 194,80 si provvede per la pubblicazione del nuovo Avviso ad Opponendum per la maggiore area.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 9 agosto 1952 il Sig. Cav. Scek Mohamed Osman Sufi ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1094 sito in Mogadiscio, retrostante la Fiera della Somalia, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere viione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 8 agosto 1952 il Sig. Agek Abubaker Scek Mohamed Scek Sufi ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della supeficie di mq. 547 sito in Mogadiscio, retrostante la Fiera della Somalia come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubbliazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 26 luglio 1952 il Sig. Panetti Felice ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1885,70 sito in Mogadiscio, sulla duna Uardiglei come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola